

Comunicato stampa

CONFPROFESSIONI PRESENTA 15 EMENDAMENTI ALLA RIFORMA DELLE PROFESSIONI

Il sindacato dei liberi professionisti, guidato da Gaetano Stella, ricevuto dalle Commissioni riunite Giustizia e Attività produttive della Camera dei deputati

Roma, 31 maggio 2007. Confprofessioni è stata ricevuta questo pomeriggio dalle Commissioni riunite Giustizia e Attività produttive della Camera dei deputati. Il sindacato dei liberi professionisti, guidato da Gaetano Stella, ha presentato 15 emendamenti alla legge delega per la riforma delle professioni, approvata in Consiglio dei Ministri lo scorso dicembre.

Inoltre la delegazione sindacale ha consegnato alle commissioni un documento con cui ha riaffermato i principi generali che, secondo Stella, *“devono stare alla base di una vera riforma perchè essa sia capace di rispondere alle esigenze del mercato e del Paese”*.

Sulla base di queste premesse Confprofessioni ha costruito un vero e proprio “testo a fronte” da affiancare alla legge delega, con integrazioni ed emendamenti originali o ricavati dalle altre proposte parlamentari presentate, dopo un attento lavoro sui testi presentati da Governo e Parlamento.

“Con realismo - spiega Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni - e ritenendo di interpretare a pieno il nostro ruolo di rappresentanza sindacale, abbiamo impostato l’attività puntuale di analisi dei testi di riforma e le proposte concrete di emendamento sulla base di principi fondamentali nell’interesse del comparto dei liberi professionisti”.

Le principali proposte di emendamento:

1. Prevedere politiche economiche a favore dei professionisti: agevolazioni o incentivi diretti a favorire la formazione e l’aggiornamento professionale, l’acquisto di strumenti informatici hardware e software e nuovi prodotti tecnologici, lo sviluppo dell’occupazione e l’accesso al credito; credito d’imposta, determinato annualmente dalla legge finanziaria, per documentate attività di contenuto scientifico, economico-contabile, tecnico e disciplinare (art. 2 sexies);
2. Le società professionali, ad esclusione dell’Area tecnica, non possono avere al loro interno terzi soggetti considerati esclusivamente soci di capitale anche se di minoranza, in quanto il professionista rischierebbe di diventare un semplice dipendente senza alcuna autonomia, o peggio ancora un prestanome, principi fondamentali che devono rimanere saldi nell’ottica della riforma (art. 9 comma 1 lettera b) e comma 4);
3. Prevedere la costituzione degli studi associati tra professionisti (art. 9 comma 2);
4. La necessità di prevedere l’esistenza, disciplinandone, le funzioni delle Associazioni Sindacali dei professionisti iscritti in albi riconosciute Parte Sociale, da audire in tutti i casi in cui sia prevista la consultazione degli Ordini e comunque sempre in presenza di tavoli di concertazione in base alle proprie e già riconosciute funzioni di parte sociale. L’Ordine, onde evitare la sovrapposizione dei ruoli, dovrà esclusivamente avere come obiettivo la rappresentanza istituzionale, a tutela dei terzi e della fede pubblica nell’interesse generale della collettività (art. 4 lettere e), l), m), n) e art. 4quater);
5. La necessità che il tirocinio si svolga essenzialmente, con un massimo di ventiquattro mesi, presso gli studi professionali, con la possibilità di svolgerlo in parte, ma non esclusivamente, mediante la frequenza di scuole e corsi ai quali partecipano come relatori i professionisti di categoria (art. 3 lettera a) - art. 5 e 6);

6. Le Casse di Previdenza dei professionisti mantengono la piena autonomia finanziaria e gestionale (art. 2quater);

Gli altri emendamenti:

7. Disciplinare rapporto Regioni – Stato, favorendo il dialogo, la partecipazione e la concertazione con le Regioni nell’ambito delle competenze riconosciute alle stesse, per instaurare e raggiungere obiettivi a favore della Professione e sempre nell’interesse degli iscritti (art. 1bis);
8. Definizione di professione intellettuale come da noi previsto (art. 1bis);
9. Definizioni – Glossario (art. 1ter);
10. L’esigenza di specificare che la possibilità di commisurare il compenso al risultato non modifica la natura della prestazione (art. 2 lettera p);
11. L’attribuzione anche alle Associazioni Sindacali dei professionisti iscritti in albi riconosciute Parte Sociale, di competenza in materia di formazione e stipula di polizze assicurative (art. 2 lettera q);
12. Qualunque tipo di reddito prodotto dal professionista è reddito di lavoro autonomo. (art. 2quinquies);
13. La modifica del processo disciplinare con la possibilità di introdurre elementi terzi negli organismi giudicanti (art. 7 lettere b), e), g) e 7bis);
14. Prevedere adeguate sanzioni disciplinari anche per i professionisti iscritti in Associazioni riconosciute in apposito Registro (art. 8 lettera d);
15. Prevedere che alle società di qualunque tipo tra professionisti non vengano applicate procedure concorsuali (art. 9 comma 1 lettera l);

Questi i passaggi principali della posizione di Confprofessioni nei principi generali su cui fondare una riforma realmente utile ai professionisti e all’economia italiana:

1. Un glossario per assicurare letture univoche della Legge:

La “professione intellettuale” può essere definita come: “l’attività economica, anche organizzata, diretta al compimento di atti e alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente in via prevalente mediante lavoro intellettuale”.

Anche la nozione di “consumatore” non deve assumere una connotazione negativa e mercantile; per questo si propone di sostituirla con definizioni quali: Cliente o Utente (generici), Committente (professioni tecniche), Assistito (professioni legali), Paziente (professioni sanitarie), ecc.

2. La pratica professionale è insostituibile:

L’elevato rendimento di qualità delle prestazioni professionali dipende non soltanto dalla conoscenza approfondita delle basi teoriche delle discipline che caratterizzano ogni singola professione, ma altresì dalla accumulazione di un adeguato bagaglio di esperienza professionale che consenta al professionista di vagliare la corretta e appropriata applicazione nella pratica delle sue conoscenze teoriche.

Nasce da qui l’inderogabilità e l’importanza del tirocinio nella formazione del professionista e la sua insostituibilità con la sola frequenza di scuole o corsi di contenuto necessariamente teorico, anche se altamente formativo.

3. Tariffa, utilità orientativa del mercato:

Nel rispetto dei richiamati principi di proporzionalità e necessità è stato recentemente chiarito dalla stessa Corte Europea (sentenza 5 Dicembre 2006 della Grande Sezione nei procedimenti riuniti C-94/04 e C-202/94 – Cipolla) che le norme europee non ostano all’adozione, da parte di uno Stato membro, di un provvedimento normativo che approvi, sulla base di un progetto elaborato da un ordine professionale (nella fattispecie ordine forense), una tariffa che fissi un limite minimo per gli onorari a cui, in linea di principio, non sia possibile derogare, anche per prestazioni che possano essere svolte anche da qualsiasi altro operatore economico non vincolato da tale tariffa.

La legge dello Stato può quindi stabilire per ogni professione, in relazione alle esigenze di tutela dell’interesse pubblico, tariffe professionali che, pur non obbligatorie, assolvano una funzione informativa e

orientativa, soprattutto nelle ipotesi in cui maggiori asimmetrie rendano impossibile per gli utenti del servizio professionale la stima del suo valore.

4. Rappresentanza sindacale:

Le attività di rappresentanza e di difesa dei legittimi interessi collettivi delle categorie professionali devono essere lasciate all'ambito democratico e pluralistico delle libere associazioni professionali categoriali e intercategoriale. La Rappresentanza, in tal senso definita, deve trovare spazio nel testo della Riforma. Nell'ambito delle professioni regolamentate ordinarie deve, quindi, essere riconosciuta alle libere associazioni, nel rispetto del pluralismo, la funzione di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale che, nell'ambito di direttive omogenee da parte delle istituzioni e con il loro controllo, consenta una varietà di offerte formative lasciate alla libera scelta di ciascun iscritto, coerentemente ai suoi particolari interessi professionali.

Anche la tutela assicurativa dei professionisti, fatta salva la necessaria predeterminazione normativa degli ambiti e dei livelli di estensione della tutela, deve essere ricondotta quale attività spettante alle associazioni e/o sindacati di categoria.

“Esprimo grande soddisfazione – ha commentato Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni, al termine dell'incontro – per questo confronto, perchè crediamo fermamente che il percorso parlamentare sia la strada per costruire, lavorando insieme secondo principi collaborativi e concertativi”.

Confprofessioni, presieduta da Gaetano Stella, è la confederazione che tutela gli interessi dei liberi professionisti come rappresentanza sindacale di categoria. Riunisce 16 organizzazioni associative di quattro macro comparti (amministrativo-economico; giuridico; tecnico; sanitario-sociale). Parte sociale dal 2001, è firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro, rinnovato lo scorso 3 maggio, per i dipendenti degli studi professionali: oltre 1,5 milioni di dipendenti, per 4 milioni di operatori che producono il 12,5% del PIL nazionale. Di concerto con le rappresentanze sindacali Confprofessioni ha attivato tre organismi bilaterali (Cadiprof - Cassa di previdenza sanitaria integrativa per i dipendenti degli studi professionali -, Fondoprofessionisti - Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua dei dipendenti degli studi professionali e delle aziende collegate - e Previprof - fondo di previdenza integrativa per i dipendenti degli studi professionali -) come strumenti operativi per lo sviluppo del comparto. www.confprofessioni.eu

Ufficio Stampa
SEC Relazioni Pubbliche e Istituzionali

Marco Fraquelli – 339 7651839
Paola Camisasca – 349 3110835
Federico Forcieri – 335 1862415
Marco Albanesi – 329 3987262